



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 6

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13 febbraio 2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta dell'11 febbraio 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 4/2/2026, pervenuto in pari data, prot.n. 619, della Primavera Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Fabrizio Roscioli, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale del Lazio, assunto nella riunione del 28 gennaio 2026, Comunicato U16/15/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 16, fase interregionale 2, Rugby Roma Olimpic Club 1930 ASD v Primavera Rugby ASD, disputata in data 24/01/2026, ha sanzionato il Sig. F. L. L. giocatore e tesserato della predetta reclamante, con la squalifica di sei settimane (dal 26/01/2026 all'8/03/2026 compresi) per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con reclamo tempestivamente depositato in data 4/2/2026, la Primavera Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe nell'interesse del suo tesserato Sig. F. L. L., chiedendo la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lazio nella misura ritenuta di giustizia.

L'associazione reclamante, pur non contestando che la condotta del proprio giocatore riportata nel referto arbitrale potesse avere rilievo disciplinare ed integrasse la fattispecie di

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

offesa all'arbitro prevista dall'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, limitava il gravame al fatto che, nel caso di specie, la sanzione irrogata appariva eccessivamente afflittiva, tenuto conto, tra l'altro, della giovane età del giocatore, dell'assenza di precedenti a suo carico e di altre circostanze puntualmente dedotte in ricorso.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 06/02/2026, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 11/02/2026, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva per la Rugby Primavera ASD, delegato dal Presidente *pro tempore*, il dirigente Sig. Federico Alverà, il quale illustrava il reclamo ed insisteva per l'accoglimento dello stesso, ribadendo la richiesta della riduzione nella misura ritenuta di giustizia.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva riservandosi il deposito della motivazione.

MOTIVI

Dal provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale oggetto dell'impugnativa, risulta che il Sig. F. L. L., espulso al minuto 28 del 2° tempo è stato sanzionato con sei settimane di squalifica per avere commesso l'infrazione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia (offesa all'arbitro).

I fatti così come riportati dal referto arbitrale che, per costante giurisprudenza degli organi giustizia F.I.R., al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, consentono una chiara ricostruzione dell'accaduto ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio.

Nello specifico, il referto dell'arbitro della gara oggetto di reclamo, Sig. Damiano Ciocci, riporta che l'espulsione era stata decretata in quanto: "*Al 28' minuto del 2° tempo, a seguito della concessione di un calcio di punizione contro la squadra Primavera Rugby, il giocatore con la*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

maglia n°15 – L. F. L. - tessera n°xxxxxxxx, protestava reiteratamente nei confronti del sottoscritto; all'esito del quale il punto della calcio di punizione veniva avanzato due volte di 10 metri per le continue proteste sia della squadra che del giocatore in questione.

Nonostante ciò, il giocatore proseguiva nel suo comportamento indisciplinato e nella circostanza si rivolgeva al mio indirizzo proferendo deliberatamente le testuali parole: "ma vattene a fare in culo" accompagnato dalla gestualità con il braccio".

Riguardo alla natura del comportamento tenuto dal Sig. L. F. L., il Collegio osserva che nell'occasione lo stesso abbia per lo più posto in atto delle proteste e che, solo in ultimo, abbia concretizzato una condotta che effettivamente realizza l'infrazione disciplinata dall'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, in quanto si tratta evidentemente di un comportamento irriguardoso o latamente offensivo nei confronti dell'ufficiale di gara.

Ciò posto, considerato che l'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che stabilisce, per il tesserato partecipante alla gara che proferisca parole offensive o tenga un comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due a dodici settimane, la Corte, nella determinazione della misura della sanzione ritiene che debba tenersi nella giusta considerazione, oltre che l'unicità dell'espressione offensiva proferita, anche il *curriculum* disciplinare del giocatore che appare privo di precedenti e la giovane età dello stesso. Appare evidente che un giocatore così giovane possa difettare di quel senso di continenza che connota l'agire di un adulto con maggior esperienza.

La Corte ritiene che i valori sportivi dei giocatori in giovane età vadano coltivati attraverso sanzioni in linea con la funzione educativa della pena in odio ad una tentazione meramente repressiva che potrebbe finire per allontanare prematuramente il giovane da un ambiente che ha tra le sue peculiari finalità quella educativa.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Del resto, appare difficile conciliare il trattamento riservato in sede internazionale ad adulti professionisti cui vengono inflitte sanzioni di sole quattro settimane per comportamenti irriguardosi all'arbitro sul campo dopo il fischio finale, reiterate anche nello spogliatoio della terna arbitrale, come avvenuto recentemente nello United Rugby Championship con il caso del giocatore irlandese Bundee Aki, con le sei settimane inflitte ad un giovanissimo giocatore alle prime esperienze a fronte di un minimo edittale fissato per la fattispecie nel Regolamento di Giustizia FIR in due settimane.

Tanto premesso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14, del Regolamento di Giustizia, la Corte ritiene congrua ed idonea a sottolineare il disvalore della condotta tenuta la sanzione di tre settimane di squalifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, e 27, comma 1, lett. c), (offese arbitro), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio impugnato, sanziona il Sig. F. L. L., giocatore e tesserato della Rugby Primavera ASD, con la squalifica di tre settimane (dal 26/01/2026 al 15/02/2026 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 11 – 13 febbraio 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it